

**CONDIZIONI DI EROGAZIONE DELLE VERIFICHE AI SENSI DEL DM 11 APRILE 2011****1. OGGETTO DEL SERVIZIO PROPOSTO**

- 1.1 Il Committente (il Datore di Lavoro o il Soggetto Delegato) affida a IMQ S.p.A. (qui di seguito "IMQ"), che accetta, l'esecuzione delle verifiche periodiche ai sensi dell'art. 71 comma 11 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e relativo allegato VII sugli impianti/attrezzature che saranno indicati dal Committente nel relativo modulo di richiesta. Attraverso questa richiesta si perfeziona il contratto tra IMQ e il Committente.
- 1.2 Alla conclusione delle operazioni di verifica, IMQ rilascerà al Committente, il relativo verbale di verifica.

**2. CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO**

- 2.1 Il Committente dovrà corrispondere a IMQ il corrispettivo previsto dal Decreto Tariffe del 23 Novembre 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2012.
- 2.2 Per ogni verifica effettuata sarà emessa una fattura il cui pagamento dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
- 2.3 La fattura relativa alle prime verifiche periodiche effettuate a seguito di incarico da parte di INAIL presenterà un corrispettivo pari all'85% dell'importo previsto dal Decreto Tariffe del 23 Novembre 2012 soggetto ad I.V.A. nella misura di legge (articolo 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633). Il restante 15% sarà dovuto direttamente a INAIL.
- 2.4 La fattura relativa alle prime verifiche periodiche effettuate a seguito di incarico diretto da parte del Committente, presenterà un corrispettivo pari all'importo previsto dal Decreto Tariffe del 23 Novembre 2012; il 95% di tale importo è soggetto ad I.V.A. nella misura di legge (articolo 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) mentre il restante 5%, pari al contributo per la gestione e il mantenimento della banca dati informatizzata, incassato da IMQ per nome e per conto di INAIL, non è soggetto ad IVA ai sensi quanto previsto all'art. 4, comma 5 del D.P.R. 633 del 1972.
- 2.5 La fattura relativa alle verifiche periodiche successive, effettuata a seguito di incarico da parte di ASL/ARPA, presenterà un corrispettivo pari all'importo previsto dal Decreto Tariffe del 23 Novembre 2012; l'85% di tale importo è soggetto ad I.V.A. nella misura di legge (articolo 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), mentre il restante 15%, pari al contributo per l'attività di controllo dell'operato dei soggetti abilitati, all'attività amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e di mantenimento della banca dati informatizzata, incassato da IMQ per nome e per conto di ASL /ARPA, non è soggetto ad IVA ai sensi quanto previsto all'art. 4, comma 5 del D.P.R. 633 del 1972.
- 2.6 La fattura relativa alle verifiche periodiche successive, effettuate a seguito di incarico diretto da parte del Committente, presenterà un corrispettivo pari all'importo previsto dal Decreto Tariffe del 23 Novembre 2012; il 95% di tale importo è soggetto ad I.V.A. nella misura di legge (articolo 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) mentre il restante 5%, pari al contributo per l'attività di controllo dell'operato dei soggetti abilitati, all'attività amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e di mantenimento della banca dati informatizzata, incassato da IMQ per nome e per conto di INAIL, non è soggetto ad IVA ai sensi quanto previsto all'art. 4, comma 5 del D.P.R. 633 del 1972.
- 2.7 Nel caso di ritardi nei pagamenti IMQ si riserva di chiedere, per le successive prestazioni, il pagamento in via anticipata, 60 (sessanta) giorni prima della data prevista per la verifica dell'impianto/attrezzatura.

**3. ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

- 3.1 IMQ affiderà l'esecuzione delle verifiche in oggetto a personale dotato di specifica competenza e preventivamente qualificato.
- 3.2 IMQ potrà inoltre affidare, in tutto o in parte, l'attività di pianificazione e di coordinamento territoriale delle verifiche in oggetto a società convenzionate.

**4. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMMITTENTE**

- 4.1 Il Committente ha l'obbligo di fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili affinché l'IMQ possa eseguire le verifiche in oggetto. A tale riguardo l'impossibilità ad eseguire le verifiche in oggetto per causa imputabile al Committente sarà emesso un "Rapporto di mancata/sospensione di Verifica".
- 4.2 Il Committente dichiara che gli impianti/attrezzature oggetto della verifica sono stati regolarmente messi in esercizio secondo quanto previsto dalla legge.
- 4.3 Il Committente s'impegna a comunicare tempestivamente a IMQ ogni eventuale variazione anagrafica relativa all'impianto/attrezzatura da verificare.

**5. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

- 5.1 IMQ avrà la facoltà di risolvere il presente impegno, mediante semplice comunicazione scritta indirizzata al Committente, in caso di violazione o inadempimento delle obbligazioni di cui precedenti punti 4.1, 4.2. e dei successivi punti 7.3 e 7.4.

**6. TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI VERIFICATORI**

- 6.1 IMQ provvederà a munire il personale che effettuerà le verifiche di cui al presente contratto di apposita tessera di riconoscimento.
- 6.2 IMQ ha stipulato idonee polizze assicurative con primaria Compagnia di Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni del relativo personale.
- 6.3 Il Committente, in caso di esecuzione delle verifiche all'interno di un'azienda ovvero di un'unità produttiva, ha l'obbligo di fornire ai verificatori IMQ le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, in cui sono destinati ad operare, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Inoltre, il Committente s'impegna a coordinarsi ed a cooperare con l'IMQ ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza.
- 6.4 Il Committente, in base agli eventuali rischi specifici esistenti, provvederà a fornire il personale dell'Appaltatore degli opportuni Dispositivi di Protezione Individuale e metterà in atto ogni tutela al fine di consentire che lo svolgimento dell'attività di verifica avvenga in completa sicurezza.

**7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- Ai sensi dell'art. 13 di cui al D.Lgs. 20 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dal Committente saranno da noi trattati al fine di consentire l'esecuzione degli accordi stipulati. L'eventuale rifiuto di fornirli determinerà l'impossibilità per IMQ di dare corso all'accordo stipulato. I Vostri dati saranno custoditi con criteri e sistemi atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza. "Titolare" dei Vostri dati è IMQ. Inoltre, ai sensi dell'art. 7 del suddetto decreto Voi potrete in ogni momento avere accesso ai Vostri dati chiedendo informazioni al Responsabile del trattamento dei dati competente per Funzione. L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento dati è conoscibile inoltrando la relativa richiesta all'indirizzo e-mail: [info@imq.it](mailto:info@imq.it).

**8. RISCHI DA INTERFERENZE**

L'attività di verifica non introduce rischi da interferenza ex art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008.

**9. FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia derivante dal presente contratto, o ad esso collegata, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.